

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.

Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), delle norme contenute nella legge della Regione Emilia-Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) ed in conformità alla direttiva della Giunta regionale del 10 gennaio 2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19. Richiama, altresì, le norme del DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, del R.D. 1265/34, la Circ. MS 24/93 e la Cric. MS 10/98.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che la rilascia su richiesta formale dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni o tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, **o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità degli stessi.** In caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, questi autorizza la cremazione dei resti mortali, secondo quanto previsto dalla disciplina delle esumazioni ed estumulazioni. Per la cremazione dei suddetti resti mortali non è necessaria la documentazione di cui al comma 1).
4. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dall'ufficiale dello stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. **In caso si minorenni o persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.**
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. L'affidamento può essere concesso solo se vi sia accettazione espressa da parte dell'affidatario attraverso la sottoscrizione di apposito verbale.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'individuazione dell'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero, per il periodo previsto dall'apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale deve contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo quanto diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non comporta la necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario, se il luogo di conservazione dell'urna cineraria corrisponde a quello della nuova residenza, necessitando solo di autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cimitero comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero dove le stesse devono essere conferite dagli eredi in occasione del decesso dell'affidatario, fatta salva la possibilità per l'erede di chiedere l'affidamento personale nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per gli affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8) Non è ammessa la conservazione di una sola parte delle ceneri né è consentito suddividere le ceneri tra più affidatari, essendo l'affidamento delle ceneri una forma di sepoltura.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuto il decesso e che ha autorizzato anche la cremazione.
2. In caso di decesso di un cittadino della Regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, la suddetta autorizzazione può essere disposta anche dall'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza anagrafica del defunto.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse, con allegata l'eventuale autorizzazione scritta dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.
 - d) dell'insussistenza di impedimenti o vincoli alla consegna sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - e) del luogo in cui l'urna cineraria vuota verrà conservata o le modalità di smaltimento della stessa nel rispetto della normativa vigente, nel caso in cui lo smaltimento non sia effettuato tramite consegna al cimitero;
4. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, in forma scritta secondo le seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati solo se, nel caso specifico, era anche stata indicata la dispersione delle ceneri e tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche e lontane dai centri abitati, o in apposite aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004;

7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

8. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Soliera, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.

9. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile rilasciata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

10. Qualora, per volontà degli interessati, la dispersione debba avvenire in comune diverso dal comune di Soliera, ma in territorio nazionale, l'ufficiale dello stato civile deve dare apposita comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune interessato, per gli adempimenti di competenza.

11. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri, né la divisione di esse in più parti, essendo la dispersione delle ceneri una forma di sepoltura.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette - loculi – tomba di famiglia) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione in nicchie a vista;
- d) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune, presente in almeno un cimitero;
- e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, presente in almeno un cimitero, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto.

ART. 6 - MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente,

riportante i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto) ed il numero identificativo assegnato.

4. In caso di affidamento personale, l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitare ogni profanazione, deve essere collocata in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti da calore. L'affidatario deve assicurare la proprio meticolosa custodia delle ceneri e rendere possibili gli eventuali controlli da parte dei soggetti preposti.

ART. 7 - CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

1. In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

3. In almeno un cimitero del comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

ART. 8 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato

da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 9 - TARIFFE

Le tariffe per:

1. il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare;
 2. l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero;
- sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare. Salvo l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria che non può essere inferiore ad Euro 250,00, né superiore ad Euro 9.300,00, a norma dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 2005, n. 14.